

**A tutti i concorrenti**

**COMUNICATO Nr. 4**



**Procedura ristretta per l'affidamento dell'appalto integrato  
avente ad oggetto la progettazione esecutiva, nonché i lavori  
di installazione a terra, la manutenzione e conduzione di un  
impianto fotovoltaico presso l'Aeroporto di Milano Linate  
CIG A02B3249B8**

**Tender\_585 Rfi\_60**

Si comunica che, in relazione all'aggiornamento della Piattaforma di Procurement SEA:

- gli Operatori Economici già in possesso di abilitazione (a seguito di registrazione) alla Piattaforma, che intendessero candidarsi in forma singola non devono intraprendere alcuna azione in relazione all'aggiornamento della Piattaforma
- gli Operatori Economici non ancora in possesso di abilitazione (a seguito di registrazione) alla Piattaforma, che intendessero candidarsi in forma singola devono effettuare il processo secondo le modalità descritte nel "Manuale gestione utenza e accesso alla Piattaforma". Detto Manuale è messo a disposizione nella sezione "Manualistica" sul Portale Fornitori SEA: [http://seamilano.eu/business/sites/sea14.message-asp.com/files/sea-vendor\\_management-manuale\\_fornitori\\_2.pdf](http://seamilano.eu/business/sites/sea14.message-asp.com/files/sea-vendor_management-manuale_fornitori_2.pdf)
- gli Operatori Economici che intendessero candidarsi in forma di R.T.I. o Consorzio, devono provvedere alla creazione e risposta alla RdI secondo le nuove modalità descritte nel citato Manuale al Cap. II.1.  
Si precisa che l'Operatore Economico già in possesso dell'utenza in forma associata non dovrà intraprendere alcuna azione, a meno che intenda aggiungere una nuova mandante o consorziata, nel qual caso dovrà provvedere secondo la nuova modalità sopra citata.

In ragione delle nuove modalità introdotte a seguito dell'aggiornamento della Piattaforma di Procurement SEA, si



comunica a tutti gli Operatori Economici che la data di scadenza per la presentazione delle Domande di Partecipazione relative alla procedura in oggetto è posticipata alle ore 12:00 del giorno 31.01.2024

Si pubblicano, inoltre, di seguito, alcuni quesiti e relative risposte di interesse generale

**Quesito nr. 1**

1. Si chiede di CONFERMARE che in caso di operatore economico in possesso di attestazione SOA per prestazioni di Costruzione e Progettazione in classifica pari o superiore alla V, come richiesto dalla legge di gara, per il possesso e la comprova del requisito di progettazione in discorso sia necessario e sufficiente il possesso di tale attestazione da parte dell'operatore economico.
2. Premesso e considerato che la legge di gara dispone che “Con riferimento alle attività di progettazione, in considerazione dell'elevata specificità tecnica delle stesse e al fine di evitarne un'eccessiva frammentazione, il loro affidamento in subappalto non può essere oggetto di ulteriore subappalto (c.d. “subappalto a cascata”)”, si chiede di:
  - (i) CONFERMARE che le attività di progettazione possono essere oggetto di subappalto (seppure non di c.d. subappalto a cascata);
  - (ii) INDICARE quali attività di progettazione eventualmente non siano subappaltabili.

**Risposta nr. 1**

1. Si conferma.
2. (i) Si conferma.  
(ii) Non si ravvisano limiti al subappalto della progettazione, fermo il divieto di subappalto integrale della stessa.

**Quesito nr. 2**

Si chiede come creare profilo per RTI.

**Risposta nr. 2**

Si rimanda alle indicazioni all'inizio del presente Comunicato.

**Quesito nr. 3**

Si chiede se:

- (i) la certificazione ISO 14001 è necessaria a pena di ammissione
- (ii) se aver realizzato un impianto di almeno 4MWP è fondamentale pur avendone progettati di ben più grandi.

**Risposta nr. 3**

- (i) Si precisa che il possesso della certificazione ISO 14001 è indispensabile a pena di esclusione dalla procedura;

- (ii) Si richiama quanto evidenziato nel Comunicato nr. 2: ferma la necessità di avere realizzato almeno un impianto fotovoltaico con potenza non inferiore a 4 MWp, in Italia o in UE, attualmente in funzione, è possibile soddisfare il requisito anche mediante l'evidenza di avere realizzato più impianti la somma della cui potenza sia pari o maggiore a 4MWp, purché gli impianti di cui si intende sommare la potenza siano tutti collegati al medesimo punto di interconnessione (POD) con la rete elettrica e siano stati realizzati a favore dello stesso Cliente.

#### **Quesito nr. 4**

1. Si prega di confermare che per comprovare il requisito di cui al punto III.1.3.b) del bando di gara, sia possibile presentare la copia del PAC (Verbale di collaudo attestante la funzionalità dell'impianto) sottoscritto dal committente;
2. Si prega di confermare che siano considerati idonei a soddisfare i requisiti premiali di cui al n. 3 del Disciplinare di gara gli impianti realizzati e completati anche senza regolamento di esercizio;
3. Si prega di confermare che la sottoscrizione di un contratto di durata pari almeno a cinque anni sottoscritto in data antecedente la pubblicazione del bando (in via esemplificativa nel mese di novembre 2023) soddisfi il requisito di cui al punto III.1.3.e) e tale requisito sia comprovabile con estrazione di copia parziale del contratto.

#### **Risposta nr. 4**

1. Premesso che la dimostrazione del possesso del requisito verrà richiesta al soggetto aggiudicatario dell'Appalto, e che in questa fase è sufficiente l'autocertificazione da parte dell'Operatore Economico, la comprova del requisito di cui al punto III.1.3.b) del bando di gara, necessiterà della dichiarazione del proprietario dell'impianto attestante che lo stesso è attualmente in funzione e che identifichi la struttura della compagine che ha svolto le attività di EPC.

Si precisa che la produzione del PAC costituisce elemento aggiuntivo ma non essenziale.

2. Non si conferma.
3. Si conferma, purché la prestazione affidata risulti in corso, ovvero avviata, alla data di pubblicazione del bando. Si precisa tuttavia che la copia parziale del contratto dovrà necessariamente dare evidenza di tutti gli elementi essenziali per la verifica di quanto richiesto, in particolare in relazione alla durata della prestazione affidata nonché alle caratteristiche tecniche della conduzione in corso.

### **Quesito nr. 5**

1. Premesso e considerato che, in caso di progettista esterno indicato, viene richieste la qualificazione per le “Categoria d’opera” per “Impianti” ed “Edilizia”, rispettivamente per il “Codice Id. opere” IB.11 ed E.07, si chiede di confermare che sarà legittimamente ritenuto qualificato il progettista esterno che presenti categorie per opere di “Grado di complessità” pari o superiore a quello previsto dalla legge di gara purché nella categoria di riferimento (IMPIANTI o EDILIZIA).
2. Premesso e considerato che, in caso di progettista esterno indicato:
  - viene richiesta la Categoria d’opera per Edilizia per “Codice Id. opere” E.07 che da DM 17 giugno 2016 presenta:
    - a) quale “IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE”: “Edifici residenziali di tipo pregiato con costi di costruzione eccedenti la media di mercato e con tipologie diversificate”;
    - b) quale “DESTINAZIONE FUNZIONALE”: “Residenziale”;
    - c) quale “Grado di complessità”: 1,20.Tutto ciò premesso e considerato, in considerazione della tipologia di intervento e di strutture interessate dallo stesso, si chiede di confermare che per la categoria di progettazione sia richiesto al progettista esterno indicato di presentare qualifiche per il grado di complessità di 1,20 e la destinazione funzionale nonché la identificazione delle opere di tipo residenziale come sopra.  
Diversamente, si chiede di indicare nell’ambito della “Categoria d’opera” EDILIZIA quale “Codice ID opere” e quindi quale “Grado di complessità” sia da considerare ai fini della qualificazione del progettista esterno.
3. Nella documentazione di gara non risulta che venga indicato come calcolare le formule correttive per ottenere la frazione del punteggio massimo totale assegnato all’offerta tecnica in relazione ai valori tabellari e all’offerta economica.  
Si formula, pertanto, una richiesta di chiarimento per capire come calcolare i punteggi complessivi derivanti dai valori offerti e in particolare dai valori tabellari e comunque di offerta tecnica ed economica o conferma che le stesse formule di calcolo saranno esplicate nella lettera di invito agli operatori inviati alla procedura ristretta.

### **Risposta nr. 5**

1. Si conferma.
2. Si conferma la correttezza della categoria E.07.
3. Si conferma che nella lettera di invito agli operatori ammessi alla procedura ristretta saranno compiutamente esplicitati tutti gli



elementi che consentono di formulare l'offerta tecnica ed economica.

**Quesito nr. 6**

Si chiede conferma che in caso di progettista esterno/presenza di impresa ausiliaria le stesse non debbano essere registrati singolarmente sul Portale, in quanto è sufficiente la trasmissione della documentazione afferente da parte del singolo OE/RTI (per il quale risulta invece necessario sia la registrazione dei singoli OE mandanti e mandatarî che poi la registrazione del RTI stesso).

**Risposta nr. 6**

Si conferma. Non è richiesta la registrazione del progettista esterno né dell'impresa ausiliaria. La documentazione afferente ai soggetti sopra citati dovrà essere caricata sulla Piattaforma da parte del singolo OE/RTI.

Per la registrazione in forma associata si rimanda alle indicazioni all'inizio del presente Comunicato.

**Quesito nr. 7**

Con la presente, facendo riferimento a quanto indicato all'interno del file informazioni generali fotovoltaico, a pagina 10 è riportata la tabella che indica i requisiti minimi di partecipazione per la progettazione, relativamente la classe e categoria IB 11 ed E07.

Si chiede dunque se l'importo indicato può essere comprovato da servizi espletati sempre nell'ambito di grossi impianti fotovoltaici in IA 03 (con grado di complessità 1,15) sia in progettazione che in direzione lavori, piuttosto che in IB 11 (con grado di complessità 0,90).

**Risposta nr. 7**

Si conferma.

**Quesito nr. 8**

Considerando che la legge di gara al paragrafo viii) QUOTA PROGETTAZIONE Categorie e classi di opere da progettare, dispone che "È consentito l'espletamento delle attività di progettazione agli Operatori Economici in possesso di attestazione SOA per prestazioni di Costruzione e Progettazione, quest'ultima in classifica pari o superiore alla V".

Tutto ciò premesso e considerato, si chiede di CONFERMARE che sia legittimamente qualificato per la quota di progettazione un operatore economico che sia in possesso di attestazione SOA:

a) con qualificazione per l'esecuzione di lavori in OG 9 e classe inferiore alla V,

b) ma con "Qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione fino alla V classifica" e, quindi, che la stessa si consideri



ai fini di qualificazione per l'espletamento delle attività di progettazione come la "attestazione SOA per prestazioni di Progettazione in classifica pari alla V" richiesta dalla legge di gara.

**Risposta nr. 8**

Si conferma, ferma restando la necessità della comprova, in fase di aggiudicazione, dei requisiti tecnici richiesti per la progettazione.

**Quesito nr. 9**

Premesso e considerando che:

- l'Art. 66. (Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria) del D.lgs. n. 36/2023 prevede le figure di cui alle lett. a) e g) e in particolare la lett. "e) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati";

- i moduli di gara ("Doc. 1\_Domanda partecipazione\_rev0" e "Doc. 1-bis\_Dichiarazione cumulativa altri soggetti\_rev0") non annoverano tutte le predette figure di operatori economici.

Tutto ciò premesso e considerato, si chiede di CONFERMARE che tutti i soggetti annoverati all'art. 66 sopra citato quali operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria possano legittimamente presentarsi come progettisti mandanti o indicati e che, pertanto, i predetti moduli di gara possano essere corrispondentemente modificati e/o integrati (o, in alternativa, si chiede di mettere a disposizione i moduli aggiornati in tal senso).

**Risposta nr. 9**

Si Conferma e, a tal fine, in allegato, si mette a disposizione Rev. 1 dei Doc. 1\_Domanda partecipazione e Doc. 1-bis\_Dichiarazione cumulativa altri soggetti.

**Quesito nr. 10**

Al fine di un'eventuale miglioria tecnica relativa alla progettazione di impianti fotovoltaici (criterio n.5), qualora il criterio venga soddisfatto dal "progettista indicato", chiediamo se sia, o meno, obbligatorio ricorrere all'istituto dell'avvalimento.

**Risposta nr. 10**

In caso di indicazione del progettista non è necessario ricorrere all'istituto dell'avvalimento.

Cordiali saluti



All.ti:

- Rev.1 del Doc. 1\_Domanda partecipazione
- Rev1 del Doc. 1-bis\_Dichiarazione cumulativa altri soggetti.

[POSIZIONE FIRMA DOC 1]

[POSIZIONE FIRMA DOC 2]